

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2889)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1968 (V. Stampato n. 4742)

d'iniziativa dei deputati BARBI, LEZZI e ISGRO'

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1968*

Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'esenzione dall'imposta sulle società la Cassa per il Mezzogiorno si intende compresa tra le aziende di cui all'articolo 3, n. 3, della legge 6 agosto 1954, n. 603, recepito dall'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogato

con l'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e con l'articolo 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717, già modificato dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1492, è sostituito dai seguenti commi:

« Le imposte sono dovute nella misura normale, qualora entro il termine di cinque anni dalla registrazione dell'atto, il fine dell'acquisto non sia stato conseguito.

La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovrà essere data con attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, da presentarsi all'Ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta è rilasciata dietro domanda dell'interessato, previo deposito delle spese per la constatazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli atti registrati dopo il 31 dicembre 1961.

Le imposte eventualmente già pagate sugli atti contemplati dal comma precedente per intervenuta decadenza a causa della omessa o tardiva presentazione dell'attestazione prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni, sono ripetibili ove, entro un anno dalla scadenza del quinquennio dalla data di registrazione degli atti stessi, sia dimostrato che l'iniziativa industriale è stata realizzata ».

Art. 3.

Il termine stabilito dall'articolo 35, quarto comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, per l'inizio delle opere, è prorogato di un triennio qualora sia venuto a scadere nel periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1964. È prorogato, a sua volta, di un triennio il termine, fissato dalla citata norma, per l'ultimazione delle opere, ove le opere stesse avrebbero dovuto avere, o eventualmente abbiano avuto, inizio in tale periodo.

Nella suddetta ipotesi i soggetti interessati potranno, tuttavia, rinunciare all'esecuzione delle opere. In questo caso, ed a con-

dizione che i soggetti medesimi diano comunicazione della rinunzia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il recupero dell'imposta di ricchezza mobile, dovuta sul reddito esentato, sarà effettuato senza l'applicazione della sopratassa prevista dal comma quinto della norma citata, ma con la sola maggiorazione di cui all'articolo 184-bis del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 4.

Il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, integrato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono così modificati:

« Con decreto dell'Intendente di finanza, sentiti la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, il beneficio di cui al primo comma può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale, con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale, o al rimboschimento, in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto, sentito il competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ».

Art. 5.

La determinazione dell'indennità delle espropriazioni promosse dai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è effettuata a cura degli Uffici tecnici erariali.

A tal fine il Comitato direttivo del consorzio con sua deliberazione individua il bene o i beni da espropriare ed autorizza il Presidente a fare richiesta di stima al competente Ufficio tecnico erariale il quale rilascia al consorzio la relazione di stima dalla quale risulta la determinazione dell'indennità per i singoli beni.

Il consorzio predispone l'elenco del piano parcellare dei beni da espropriare, indicando, per ciascuno di essi, il prezzo offerto stabilito dall'Ufficio tecnico erariale e trasmette tale elenco, con allegata la relazione di stima dell'Ufficio tecnico erariale, al Prefetto che ordina la pubblicazione dell'elenco.

Art. 6.

I Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno possono effettuare le visure catastali ed ottenere il rilascio di certificati e documenti catastali, in esenzione da ogni diritto o tributo.